



Dott. Francesco Avella, LL.M.

Consultazione pubblica del 15 giugno 2023: cripto-attività

Spett.le

Agenzia delle Entrate

VIA E-MAIL: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Si esprime vivo apprezzamento per l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate di avviare una consultazione sulla bozza di circolare recante chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cripto-attività - articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

In generale, i contenuti della bozza di circolare contribuiscono a chiarire svariati aspetti connessi alla fiscalità delle cripto-attività. Tuttavia, la bozza di circolare omette di affrontare numerosi dubbi applicativi ed interpretativi e, in talune parti, propone una lettura della normativa che non pare conforme al contenuto delle disposizioni. Si riportano pertanto, di seguito, alcune osservazioni e proposte di modifica o di integrazione, auspicabilmente utili per la versione definitiva della circolare.

* * * * *



Dott. Francesco Avella, LL.M.

Sommario

1.	Regime fiscale ante legge di bilancio 2023	3
	a. scambi di cripto-valuta con altra cripto-valuta	3
	b. redditi derivanti da token	5
	c. valorizzazione delle cripto-valute nel quadro RW	6
	d. imposta di bollo e IVAFE	9
2.	Regime fiscale post legge di bilancio 2023	11
	a. definizione di cripto-attività	11
	b. permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni	13
	c. permuta tra cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni	16
	d. ogni altro costo inerente	18
	e. cripto-attività ricevute per ragioni diverse dalla detenzione	20
	f. criterio di movimentazione delle cripto-attività	22
	g. natura e gestione della soglia dei 2.000 euro	24
	h. determinazione del valore normale	27
	i. valorizzazione delle cripto-valute nel quadro RW	30
	l. reddito d'impresa	33
3.	Norma transitoria	34
	a. deducibilità delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022	34
4.	Comunicazioni degli intermediari	35
	a. obblighi a carico degli intermediari	35
5.	Imposta sul valore aggiunto	36
	a. imposta sul valore aggiunto sulle cripto-valute	36
6.	Imposta sul valore delle cripto-attività	38
	a. imposta sul valore delle cripto-attività	38
7.	Imposta sulle successioni e donazioni	39
	a. imposta sulle successioni e donazioni	39
8.	Presupposti di territorialità e contribuenti non residenti	42
	a. presupposti di territorialità	42
	b. regime del risparmio amministrato per i non residenti	45



Dott. Francesco Avella, LL.M.

1.a Tematica: regime fiscale ante legge di bilancio 2023 – scambi di cripto-valuta con altra cripto-valuta

Paragrafo della circolare: 2.3.1 - pag. 31.

Osservazione: la bozza di circolare non prende chiaramente posizione su una tematica di importanza cruciale, cioè se – ante legge di bilancio 2023 – lo scambio di una cripto-valuta con altra cripto-valuta costituisca o meno un evento realizzativo.

La specifica previsione introdotta dalla legge di bilancio 2023 nell'ultimo periodo della lett. c-sexies dell'art. 67, comma 1, del Tuir, secondo cui "*non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni*", deve invero ritenersi ricognitiva di un principio già desumibile ante legge di bilancio 2023 dai principi costituzionali che regolano l'imposizione. In particolare, i requisiti di effettività e attualità della capacità contributiva comportano che lo scambio di una cripto-valuta con altra cripto-valuta non possa costituire un evento realizzativo, poiché altrimenti si assoggetterebbero a tassazione grandezze meramente presunte fintanto che non siano convertite in valuta tradizionale. Infatti, considerata la grande volatilità delle valute virtuali, la tassazione del teorico plusvalore derivante dalla conversione di una valuta virtuale in altra valuta virtuale sfocerebbe nella tassazione di un incremento patrimoniale inesistente e potrebbe persino condurre ad effetti paradossali laddove la seconda dovesse perdere valore in modo significativo; e viceversa, quanto ai teorici minusvalori.

Inoltre, considerare realizzativo lo scambio di una cripto-valuta con altra cripto-valuta comporterebbe un'attività di accertamento eccessivamente e ingiustificatamente onerosa



Dott. Francesco Avella, LL.M.

per contribuenti e amministrazione finanziaria, posto che ad oggi esistono circa 26.000 diverse cripto-valute e che per la maggior parte di esse non è disponibile nemmeno un tasso di conversione in una valuta tradizionale (la maggior parte sono convertibili soltanto in bitcoin e qualche altra cripto-valuta, in base all'*exchange*).

Tali aspetti sono stati recepiti in via normativa dalla nuova lett. c-sexies dell'art. 67, comma 1, del Tuir, che costituisce il precipitato di quanto già desumibile dal dettato costituzionale, perciò valevole anche nei periodi d'imposta che hanno preceduto le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023.

Contributo: modificare e integrare la circolare, affermando espressamente che la previsione introdotta dalla legge di bilancio 2023 nell'ultimo periodo della lettera c-sexies dell'art. 67, comma 1, del Tuir, secondo cui "*non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni*", è meramente ricognitiva di un principio già desumibile dai principi costituzionali che regolano l'imposizione e dunque assume sostanzialmente rilevanza anche ai fini della fiscalità ante legge di bilancio 2023.

Ne consegue, sul piano sistematico, la necessaria continuità dei valori fiscali per evitare salti d'imposta: la valuta virtuale ottenuta in cambio di un'altra acquisirebbe cioè il costo di carico di quest'ultima, non potendosi ammettere alcuno step-up di valori fiscali. Ciò è compatibile con l'art. 68, comma 6, del Tuir che permette di far riferimento al "*valore di acquisto assoggettato a tassazione*". In questo modo, si assoggetterebbe ad imposizione soltanto la grandezza emergente dalla conversione di valute virtuali in valute tradizionali, che rappresenta l'effettivo arricchimento ottenuto dal contribuente.

Finalità della richiesta: modificare e integrare il par. 2.3.1 - pag. 31.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

1.b Tematica: regime fiscale ante legge di bilancio 2023 – redditi derivanti da token

Paragrafo della circolare: 2.3.3 - pag. 33.

Osservazione: la bozza di circolare affronta la questione della partecipazione alle ICO ma contiene una affermazione poco chiara laddove precisa che *“qualora la partecipazione alle ICO dia diritto a ricevere una valuta virtuale, valgono i chiarimenti sopra forniti in merito alle stesse”*. Posto, infatti, che alle ICO si partecipa generalmente utilizzando cripto-valute che vengono scambiate con i token emessi nell’ambito della ICO stessa, è necessario distinguere due momenti: (i) lo scambio della cripto-valuta posseduta con la nuova cripto-valuta emessa e (ii) la successiva cessione a pronti della nuova cripto-valuta ottenuta nell’ambito della ICO, contro valuta tradizionale, con effettivo realizzo di un plusvalore.

Contributo: integrare la circolare precisando che (i) lo scambio della cripto-valuta posseduta con la nuova cripto-valuta emessa nell’ambito della ICO, non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante, in linea con il precedente contributo 1.a di cui sopra; e (ii) per le successive vicende riguardanti la nuova cripto-valuta ottenuta nell’ambito della ICO, valgono i chiarimenti forniti in merito alle stesse nei paragrafi precedenti della bozza di circolare.

Finalità della richiesta: chiarire quanto affermato al par. 2.3.3 - pag. 33.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

1.c Tematica: regime fiscale ante legge di bilancio 2023 – valorizzazione delle cripto-valute nel quadro RW

Paragrafo della circolare: 2.3.5 - pag. 37.

Osservazione: la circolare non affronta chiaramente la questione della valorizzazione delle cripto-valute nel quadro RW, utilizzando termini generici come “controvalore” che paiono evocare il “valore di mercato”, che pure, tuttavia, non è applicabile al caso delle cripto-valute.

Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate riguardante il quadro RW (provvedimento 18 dicembre 2013, n. 151663) e nelle relative istruzioni ufficiali (circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013) si prevede che *“nell’individuazione del valore iniziale e finale, occorre fare riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell’IVAFE, anche se non dovuta, così come meglio specificato nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012”*. Seguendo le indicazioni fornite in materia di IVAFE nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, n. 2012/72442 e nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 si evince che *“nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato [il valore di mercato]. (...) Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati (...) si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli”*.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

In base ai predetti provvedimenti, come interpretati nella consolidata prassi ufficiale, l'indicazione nel quadro RW al valore di mercato è prevista per il solo caso di attività finanziarie negoziate su "mercati regolamentati". Ebbene, per le cripto-valute ad oggi non esistono "mercati regolamentati", nemmeno esteri, perlomeno non nell'accezione del termine valida ai fini fiscali. Nella circolare 32/E del 23 dicembre 2020 è stato infatti chiarito, che un mercato risponde a tale definizione se è "regolamentato" (ovvero dotato di un'organizzazione e di regole di funzionamento che garantisca una negoziazione regolare, in termini di esecuzione efficiente degli ordini, e quindi di volume delle contrattazioni), "riconosciuto" (ovvero riconosciuto dalle competenti Autorità) e "aperto al pubblico" (ovvero che, nella fissazione dei prezzi, favorisce l'incontro di domanda ed offerta di una pluralità di soggetti); sono inoltre equiparabili ai "mercati regolamentati" in senso proprio anche i "sistemi multilaterali di negoziazione", in quanto entrambi hanno un insieme di regole predeterminate di negoziazione (il regolamento), il cui rispetto è verificato da un'Autorità. In altri termini, "prezzi ufficiali" e vigilanza da parte di un'Autorità competente costituiscono gli elementi decisivi. Ebbene, gli exchange di cripto-valute non integrano, ad oggi, le sopra riportate caratteristiche di "mercati regolamentati", non essendo riconosciuti da alcuna Autorità né essendovi vigilanza sul loro regolamento da parte di alcuna Autorità.

Pertanto, in linea con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e con la prassi ufficiale, e in assenza di "mercati regolamentati" di cripto-valute, il criterio per la loro valorizzazione nel quadro RW corrisponde necessariamente al costo d'acquisto, non potendo essere il valore di mercato per le ragioni poc'anzi evidenziate; e mancando tipicamente, per le cripto-valute, sia un valore nominale che un valore di rimborso.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

Contributo: modificare e integrare la circolare precisando che, ai fini della compilazione del quadro RW, le cripto-valute sono indicate al loro costo d'acquisto, in conformità ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, n. 151663 e 5 giugno 2012, n. 2012/72442, non essendovi “mercati regolamenti” di cripto-valute.

Finalità della richiesta: modificare e integrare il par. 2.3.5 - pag. 37.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

1.d Tematica: regime fiscale ante legge di bilancio 2023 - imposta di bollo e IVAFE

Paragrafo della circolare: 2.3.6 - pag. 40.

Osservazione: la bozza di circolare afferma che, in relazione al conto (corrente) estero dal quale vengono attinte valute tradizionali (come l'euro) per acquistare cripto-valute, è dovuta l'IVAFAE in misura fissa di euro 34,20 salvo l'ipotesi che il valore medio di giacenza annuo risultante dall'estratto conto è complessivamente non superiore a euro 5.000. Tale affermazione, indiscutibile laddove si tratti di conto (corrente) bancario estero intestato al contribuente, rischia di ingenerare dubbi applicativi per gli svariati casi in cui le valute tradizionali sono invece trasferite direttamente su un conto (corrente) bancario intestato all'exchange presso cui il contribuente opera e restano visibili nel profilo del contribuente presso l'exchange come somme disponibili per procedere all'acquisto di cripto-valute. In tal caso, gli euro visibili nel profilo del contribuente presso l'exchange non sono depositati presso un conto (corrente) estero intestato al contribuente, ma intestato all'exchange, e rappresentano semmai un diritto di credito del contribuente nei confronti dell'exchange che deve sì essere indicato nel quadro RW, ma non è soggetto ad IVAFAE.

Contributo: integrare la circolare precisando che le valute tradizionali trasferite verso un conto (corrente) bancario intestato all'exchange presso cui il contribuente opera, che restano visibili nel profilo del contribuente presso l'exchange come somme disponibili per procedere all'acquisto di cripto-valute, non sono soggette ad IVAFAE, posto che



Dott. Francesco Avella, LL.M.

rappresentano un mero diritto di credito del contribuente nei confronti dell'exchange da indicare nel quadro RW, ma non assoggettare ad IVAFE.

Finalità della richiesta: integrare quanto affermato al par. 2.3.6 - pag. 40.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

2.a Tematica: regime fiscale post legge di bilancio 2023 – definizione di cripto-attività

Paragrafo della circolare: 3 - pag. 43.

Osservazione: la bozza di circolare adotta un approccio *look-through* ai fini del trattamento fiscale di beni, contratti o diritti che hanno una rappresentazione digitale, affermando che la rappresentazione digitale di un bene, contratto o diritto non è idonea a modificarne la natura giuridica e quindi il regime tributario. Tale approccio ambisce, condivisibilmente, alla cd. neutralità tecnologica. Tuttavia, i chiarimenti resi sono insufficienti, poiché devono essere estesi – oltre che ai titoli individuati dall’art. 2 del d.l. n. 25 del 2023 e ai derivati – ad ogni tipologia di bene, contratto o diritto che possa essere “tokenizzato” non soltanto in base al diritto italiano, ma anche in base al diritto di altri Stati, e devono essere esplicitamente coerenzati con il quadro RW e con il reddito d’impresa.

Contributo: integrare la circolare precisando che l’approccio *look-through* deve essere esteso – oltre che ai titoli individuati dall’art. 2 del d.l. n. 25 del 2023 e ai derivati – ad ogni tipologia di bene, contratto o diritto che possa essere “tokenizzato” non soltanto in base al diritto italiano, ma anche in base al diritto di altri Stati. Ci si riferisce *in primis* alla rappresentazione digitale di diritti su beni mobili fisici non registrati (come ad esempio opere d’arte fisiche, collezionabili fisici, ecc.) e di diritti su beni immateriali (quali opere dell’ingegno, brevetti, ecc.) per i quali deve essere chiarito che resta applicabile il loro regime tributario proprio. Ci si riferisce, inoltre, alla rappresentazione



Dott. Francesco Avella, LL.M.

digitale di diritti su beni mobili fisici registrati e su beni immobili, che – seppur non ancora esplicitamente contemplata nel diritto italiano – è possibile in base al diritto di altri Stati, ragione per cui deve essere chiarito che la rappresentazione digitale di diritti su tali tipologie di *asset* fisici non è idonea a modificarne la natura giuridica e quindi il regime tributario.

È auspicabile che venga altresì precisato, a maggior chiarimento, che l'approccio *look-through* deve essere adottato concordemente nel quadro RW e ai fini IVIE e IVAFE, per ragioni di coerenza sistematica. A tal fine, integrare il successivo par. 3.4.

Infine, è auspicabile che venga precisato, sempre a maggior chiarimento, che l'approccio *look-through* è ugualmente applicabile nell'ambito del reddito d'impresa, con potenziale rilevanza, ad esempio, della *participation exemption* di cui all'art. 87 del Tuir, per quelle azioni o quote di società che fossero emesse sotto forma di cripto-attività. A tal fine, integrare il successivo par. 3.5.

Finalità della richiesta: chiarire quanto affermato al par. 3 - pag. 43 e integrare concordemente i par. 3.4 e 3.5.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

2.b Tematica: regime fiscale post legge di bilancio 2023 – permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni (cioè fiscalmente irrilevanti)

Paragrafo della circolare: 3.1 - pag. 44.

Osservazione: la bozza di circolare non chiarisce sufficientemente l'applicazione concreta della previsione di cui all'ultimo periodo della lettera c-sexies dell'art. 67 del Tuir, secondo cui *“non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”*. In primo luogo, è auspicabile che la circolare sia integrata con un esplicito riferimento alle quattro tipologie di cripto-attività individuate, sulla base della loro *“funzione economica”*, al par. 1 - pag. 8, affinché risulti chiaro che deve farsi riferimento a tali quattro tipologie per stabilire se la permuta riguarda, o meno, cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Gli esempi proposti nel paragrafo in oggetto paiono sottintendere proprio tale approccio, ma è auspicabile che sia fornito un chiarimento di portata più generale, idoneo a dipanare tutte le possibili incertezze, a beneficio della chiarezza per i contribuenti che applicheranno il regime dichiarativo e per gli intermediari che applicheranno il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito. È poi necessario che venga affrontato il caso dei token ibridi, che presentano cioè caratteristiche dell'una e dell'altra tipologia, ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo della lettera c-sexies dell'art. 67 del Tuir. Infine, è necessario che venga chiarito come l'irrilevanza fiscale delle permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni, impatti sui valori fiscalmente riconosciuti delle cripto-attività.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

Contributo: integrare la circolare facendo un chiaro ed esplicito riferimento alle quattro tipologie di crypto-attività individuate al par. 1 - pag. 8 sulla base della loro “*funzione economica*”, affinché risulti evidente che deve farsi riferimento a tali quattro tipologie per stabilire se la permuta riguarda, o meno, crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni ai fini dell’ultimo periodo della lettera c-sexies dell’art. 67 del Tuir.

Affrontare inoltre espressamente il caso dei token ibridi, che presentano cioè caratteristiche dell’una e dell’altra tipologia. Il caso più diffuso è quello dei token che presentano sia caratteristiche di crypto-valute (*currency token*), sia caratteristiche di *utility token*. Sul punto, si ritiene di dover fare riferimento all’approccio rinvenibile nel Regolamento MiCA, in cui gli *utility token* sono definiti come un tipo di crypto-attività che è intesa esclusivamente per dare accesso a beni o servizi forniti dall’emittente di tale token: in altri termini, i token ibridi non possono essere considerati come *utility token*, poiché non sono concepiti esclusivamente per dare accesso a beni o servizi, e devono essere ricondotti all’altra tipologia di cui presentano caratteristiche. Così, ad esempio, il caso più frequente di token ibrido avente caratteristiche di *currency token* e di *utility token* deve essere ricondotto alla tipologia dei *currency token* e, di conseguenza, la sua permuta con altri *currency token* deve considerarsi fiscalmente irrilevante.

Affrontare infine espressamente la gestione dei valori fiscalmente riconosciuti nei casi di permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni, cioè fiscalmente irrilevanti. Conseguenza della irrilevanza fiscale deve infatti essere la continuità di valori fiscali per evitare salti d’imposta. In altri termini, la crypto-attività acquisita in cambio di un’altra acquisirebbe il valore fiscale di carico di quest’ultima, non potendosi ammettere alcuno step-up. Ciò pare pienamente compatibile con l’art. 68, comma 9-bis, del Tuir, che permette di fare riferimento non soltanto al “costo”, ma anche al “valore di acquisto”, per



Dott. Francesco Avella, LL.M.

la determinazione della plusvalenza in caso di successiva operazione fiscalmente rilevante effettuata sulla cripto-attività acquisita in cambio.

Richiamare poi tutti i chiarimenti resi, nei paragrafi relativi al regime del risparmio amministrato (par. 3.2.2) e del risparmio gestito (affrontato al par. 3.2.3), affinché sia evidente anche per gli intermediari come gestire tali fattispecie.

Finalità della richiesta: integrare quanto affermato al par. 3.1 - pag. 44 e integrare concordemente i parr. 3.2.2 e 3.2.3.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

2.c Tematica: regime fiscale post legge di bilancio 2023 – permuta tra cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni (cioè realizzative)

Paragrafo della circolare: 3.1.

Osservazione: la bozza di circolare non chiarisce sufficientemente come la rilevanza fiscale delle permuta tra cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni, impatti sui valori fiscalmente riconosciuti delle cripto-attività. La circolare si limita infatti ad analizzare la fattispecie sul piano della determinazione della plusvalenza derivante dalla permuta (pag. 45 *“Qualora il corrispettivo sia costituito da un’altra cripto-attività avente diverse caratteristiche e funzioni si assume come valore normale della cripto-attività ricevuta quella rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio alla data in cui lo stesso è concluso”*) ma nulla precisa sul valore fiscalmente riconosciuto della cripto-attività ottenuta mediante la permuta. In tali casi, l’effetto realizzativo della permuta deve comportare necessariamente lo step-up dei valori fiscali delle cripto-attività ottenute, e ciò anche laddove l’importo delle plusvalenze/minusvalenze fosse inferiore alla soglia dei 2.000 euro complessivi. Valga il seguente esempio

ETH posseduti nel 2023	=	2
Costo unitario sostenuto per acquistare gli ETH posseduti	=	1.300
Costo complessivo sostenuto per acquistare gli ETH posseduti (1.300 x 2)	=	2.600
Permuta tra 1 ETH e 1 non fungible token (NFT) effettuata nel 2023		
Valore normale di 1 ETH alla data della permuta	=	2.200
Plusvalenza realizzata nel 2023 (2.200 - 1.300)	=	900



Dott. Francesco Avella, LL.M.

In questo caso, il risultato di periodo è pari a 900 euro e quindi inferiore alla soglia dei 2.000 euro. Esso è pertanto non imponibile (nessuna imposta sarà applicata). L'operazione è però realizzativa a tutti gli effetti e, pertanto, il "valore di acquisto" del NFT ottenuto deve essere considerato pari al valore normale alla data della permuta (2.200 euro), indipendentemente dal fatto che la plusvalenza comporti il versamento di imposte. La permuta realizzativa comporta cioè, in ogni caso, lo step-up dei valori fiscali delle cripto-attività ottenute. Così:

ETH posseduti al termine del 2023	=	1
"Costo di acquisto" di 1 ETH posseduto al termine del 2023	=	1.300
NFT posseduti al termine del 2023	=	1
"Valore di acquisto" di 1 NFT posseduto al termine del 2023	=	2.200

Contributo: integrare la circolare chiarendo che in caso di permuta tra cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni, le plusvalenze/minusvalenze si considerano realizzate e ciò comporta necessariamente lo step-up dei valori fiscali delle cripto-attività ottenute al valore normale alla data della permuta, anche laddove l'importo delle plusvalenze/minusvalenze fosse inferiore alla soglia dei 2.000 euro complessivi nel periodo d'imposta. Quanto alle problematiche connesse alla determinazione del valore normale, si veda il contributo di cui al successivo **2.h**.

Finalità della richiesta: integrare il par. 3.1.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

2.d Tematica: regime fiscale post legge di bilancio 2023 – ogni altro costo inerente

Paragrafo della circolare: 3.1 - pag. 45.

Osservazione: la bozza di circolare afferma che il comma 9-bis dell'art. 68 del Tuir non consentirebbe di tenere conto, nella determinazione dei redditi diversi su cripto-attività, di ogni altro costo inerente la cessione. Tale affermazione non è condivisibile e pare confliggere con la successiva previsione in materia di proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, in cui è espressamente affermato che essi sono assoggettati a tassazione “*senza alcuna deduzione*”: se il legislatore avesse davvero inteso negare la deduzione degli oneri connessi alla produzione di plusvalenze e minusvalenze, avrebbe riferito analoga previsione anche a tali forme di guadagno e non soltanto a quelle derivanti dalla detenzione di cripto-attività.

Ad ogni modo, laddove si ritenesse di confermare la posizione espressa nella bozza di circolare, si segnala che la formulazione del passaggio di riferimento, che menziona i “*costi inerenti la cessione*”, rischia di ingenerare dubbi: non è chiaro, infatti, se si intenda limitare la rilevanza dei soli costi inerenti la cessione della cripto-attività o anche di quelli inerenti l'acquisto della cripto-attività.

Contributo: modificare la circolare nella parte in cui afferma che il comma 9-bis dell'art. 68 del Tuir non consentirebbe di tenere conto, nella determinazione dei redditi diversi su cripto-attività, di ogni altro costo inerente. Ragioni di natura sistematica inducono a ritenere che gli oneri inerenti alla produzione di plusvalenze e minusvalenze debbano comunque essere scomputati e che la mancanza, nel comma 9-bis, della



Dott. Francesco Avella, LL.M.

locuzione “*aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi*” non sia affatto intesa a negarne la rilevanza fiscale. Depone in tal senso, anche il fatto che il legislatore abbia rimarcato solo per i proventi da detenzione di cripto-attività, che siano assoggettati a tassazione “*senza alcuna deduzione*”: se avesse inteso negare la deduzione degli oneri connessi alla produzione di plusvalenze e minusvalenze, il legislatore avrebbe riferito analoga previsione anche a tali forme di guadagno.

Pertanto, si auspica che la circolare venga modificata, chiarendo che plusvalenze e minusvalenze devono essere determinate scomputando ogni onere inerente alla cessione, tra cui le commissioni applicate dagli exchange centralizzati (cd. CEX) per le operazioni di compravendita delle cripto-attività e le *gas fees* pagate per effettuare le compravendite sugli exchange decentralizzati (cd. DEX).

Laddove si ritenesse invece di confermare la posizione espressa nella bozza di circolare, riformulare la frase nel passaggio in cui, infine, fa riferimento ai “*costi inerenti la cessione*”, come segue: “*costi inerenti l’acquisto e la cessione*”.

Finalità della richiesta: modificare quanto affermato al par. 3.1 - pag. 45. In alternativa, integrare il par. 3.1 a miglior chiarimento.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

2.e Tematica: regime fiscale post legge di bilancio 2023 – cripto-attività ricevute per ragioni diverse dalla detenzione di cripto-attività, da rapporti di lavoro dipendente, da attività d’impresa o di lavoro autonomo

Paragrafo della circolare: 3.1.

Osservazione: la bozza di circolare non affronta in alcun modo il trattamento fiscale delle cripto-attività ricevute per ragioni diverse dalla detenzione di (altre) cripto-attività, da rapporti di lavoro dipendente, da attività d’impresa o da lavoro autonomo. Ci si riferisce, ad esempio, ai casi di *airdrop* ottenuti in virtù di determinati comportamenti che non integrano attività d’impresa o di lavoro autonomo né di lavoro dipendente (comportamenti quali, ad esempio, utilizzare una nuova *chain* in fase di test, seguire un nuovo progetto sui social, ecc., comunemente chiamati *airdrop quest*), ai *cashback* ottenuti sotto forma di cripto-attività come conseguenza di specifici acquisti online o dell’utilizzo di carte di credito rese disponibili da exchange o altri operatori, alle ricompense in cripto-attività ottenute per il cd. *play-to-earn*, eccetera. È essenziale che questa tematica venga affrontata, chiarendo se (i) tali guadagni siano ricompresi nella nozione di cessione a titolo oneroso, che ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Tuir include gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su cripto-attività, nel qual caso sarebbero imponibili in base al loro valore normale al momento dell’accredito, che diverrebbe il loro “valore di acquisto” da contrapporre, in caso di successiva cessione, al corrispettivo di vendita al fine di determinare la plusvalenza imponibile; o se (ii) tali guadagni non siano affatto ricompresi nella lettera c-sexies del comma 1 dell’art. 67 del Tuir, nel qual caso non sarebbero



Dott. Francesco Avella, LL.M.

imponibili al momento dell'accredito, e avrebbero un "valore di acquisto" pari a zero cui fare riferimento per determinare la plusvalenza imponibile in caso di successiva cessione.

Contributo: integrare la circolare chiarendo se (i) i guadagni sotto forma di cripto-attività ricevute per ragioni diverse dalla detenzione di (altre) cripto-attività, da rapporti di lavoro dipendente, da attività d'impresa o da lavoro autonomo, siano ricompresi nella nozione di cessione a titolo oneroso, che ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Tuir include gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su cripto-attività, nel qual caso sarebbero imponibili in base al loro valore normale al momento dell'accredito, che diverrebbe il loro "valore di acquisto" da contrapporre, in caso di successiva cessione, al corrispettivo di vendita al fine di determinare la plusvalenza imponibile; quanto alla determinazione del valore normale in tal caso, si veda il contributo di cui al successivo **2.h**; o se (ii) tali guadagni non siano affatto ricompresi nella lettera c-sexies del comma 1 dell'art. 67 del Tuir, nel qual caso non sarebbero imponibili al momento dell'accredito, e avrebbero un "valore di acquisto" pari a zero cui fare riferimento per determinare la plusvalenza imponibile in caso di successiva cessione.

Finalità della richiesta: integrare il par. 3.1.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

2.f Tematica: regime fiscale post legge di bilancio 2023 – criterio di movimentazione delle cripto-attività

Paragrafo della circolare: 3.1.

Osservazione: la bozza di circolare non affronta in alcun modo il criterio di movimentazione delle cripto-attività da adottare ai fini fiscali per determinare le relative plusvalenze e minusvalenze. I redditi diversi di natura finanziaria si basano infatti, tipicamente, sul criterio Last In First Out (LIFO) previsto dall'art. 67, comma 1-bis del Tuir, secondo cui si considerano ceduti per primi gli asset acquisiti in data più recente; articolo che, tuttavia, non è stato espressamente coordinato con l'introduzione della nuova lett. c-sexies, attualmente non richiamata. Da un lato, è evidente che il criterio LIFO mal si concili con la movimentazione delle cripto-attività non fungibili, come gli NFTs. Dall'altro, però, il criterio LIFO è concepito proprio con l'intento di regolare la movimentazione di asset fungibili, quali sono ad esempio i *currency token*. Il problema riguarda esclusivamente il regime dichiarativo applicato direttamente dai contribuenti, posto che per gli intermediari l'art. 6, comma 4, del d.lgs. 461/97 è stato modificato indicando il criterio del costo medio ponderato.

È auspicabile che la circolare prenda posizione sull'applicabilità o meno del criterio LIFO alle cripto-attività nell'ambito del regime dichiarativo. Qualora si ritenesse che il criterio LIFO non sia applicabile, chiarire se il contribuente abbia, o meno, piena libertà di scegliere quali token suppone di aver ceduto ai fini della determinazione di plusvalenze o minusvalenze.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

Contributo: integrare la circolare chiarendo se il criterio LIFO previsto dall'art. 67, comma 1-bis del Tuir sia applicabile o meno alle cripto-attività nell'ambito del regime dichiarativo. Qualora si ritenesse il criterio LIFO non applicabile, chiarire se il contribuente abbia, o meno, piena libertà di scegliere quali token suppone di aver ceduto ai fini della determinazione di plusvalenze o minusvalenze.

Finalità della richiesta: integrare il par. 3.1.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

2.g Tematica: regime fiscale post legge di bilancio 2023 – natura e gestione della soglia dei 2.000 euro

Paragrafo della circolare: 3.1 e 3.2.1

Osservazione: la bozza di circolare richiama la soglia dei 2.000 euro qualificandola come franchigia (pag. 44 e 45) e affermando (a pag. 50) che *“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, per la parte che eccede la soglia dei 2.000 euro vengono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”* (sottolineatura aggiunta). Invero, dal tenore letterale della norma, tale soglia non pare una franchigia, bensì una condizione: in caso di guadagni complessivamente superiori a 2.000 euro, tutti i guadagni dovranno essere assoggettati a tassazione e non soltanto l’eccedenza rispetto ai 2.000 euro. Ciò si evince dal tenore letterale della norma (*“le plusvalenze e gli altri proventi ... non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”*) che non concede una generale esenzione fino a 2.000 euro, ma sancisce un criterio quantitativo che comporta, se superato, l’imponibilità di tutti i guadagni ottenuti e, se non superato, la loro non imponibilità. Analoga considerazione vale, specularmente, per le minusvalenze.

In ogni caso, la circolare dovrebbe chiarire che la soglia dei 2.000 euro è comunque riferita al risultato di periodo e non all’esito dello scomputo di eventuali minusvalenze su crypto-attività riportate da periodi d’imposta precedenti, con due conseguenze: (i) il risultato di periodo comporterebbe tassazione, laddove fosse superiore ai 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che dopo lo scomputo delle minusvalenze la differenza fosse inferiore a detta soglia; e (ii) il risultato di periodo non comporterebbe tassazione,



Dott. Francesco Avella, LL.M.

laddove fosse inferiore ai 2.000 euro, e non andrebbe nemmeno a “consumare” le minusvalenze riportate. Valgano i seguenti esempi, ipoteticamente riferiti al periodo d’imposta 2024.

Esempio 1

Minusvalenze su cripto-attività riportate dal 2023	= (2.200)
Plusvalenze e proventi complessivi su cripto-attività realizzati nel 2024	= 3.600
Differenza su cui applicare effettivamente l’imposizione (3.600 - 2.200)	= 1.400
Minusvalenze ancora riportabili agli anni successivi (2.200 - 2.200)	= 0

In questo caso, il risultato di periodo è pari a 3.600 euro e quindi superiore alla soglia dei 2.000 euro. Esso è pertanto imponibile, salvo scomputare preliminarmente le minusvalenze riportate da periodi d’imposta precedenti, e sulla differenza (1.400 euro) dovrà essere comunque applicata l’imposta del 26% indipendentemente dal fatto che detta differenza risulti inferiore a 2.000 euro.

Esempio 2

Minusvalenze su cripto-attività riportate dal 2023	= (2.200)
Plusvalenze e proventi complessivi su cripto-attività realizzati nel 2024	= 1.100
Imposizione non applicabile, posto che $1.100 < 2.000$	
Minusvalenze ancora riportabili agli anni successivi (2.200 - 0)	= (2.200)

In questo caso, il risultato di periodo è pari a 1.100 euro e quindi inferiore alla soglia dei 2.000 euro. Esso è pertanto non imponibile (nessuna imposta sarà applicata) e non erode nemmeno le minusvalenze riportate da periodi d’imposta precedenti, che restano riportabili agli anni successivi.

Contributo: modificare la circolare precisando che la soglia dei 2.000 euro non costituisce una franchigia, bensì una condizione: in caso di guadagni complessivamente



Dott. Francesco Avella, LL.M.

superiori a 2.000 euro, tutti i guadagni dovranno essere assoggettati a tassazione e non soltanto l'eccedenza rispetto ai 2.000 euro. Analoga considerazione vale, specularmente, per le minusvalenze.

In ogni caso, anche laddove si ritenesse di confermare la natura di “franchigia” della soglia dei 2.000 euro, integrare la circolare chiarendo che la soglia dei 2.000 euro è comunque riferita al risultato di periodo e non all'esito dello scomputo di eventuali minusvalenze su cripto-attività riportate da periodi d'imposta precedenti, con due conseguenze: (i) il risultato di periodo comporterebbe tassazione, laddove fosse superiore ai 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che dopo lo scomputo delle minusvalenze la differenza fosse inferiore a detta soglia; e (ii) il risultato di periodo non comporterebbe tassazione, laddove fosse inferiore ai 2.000 euro, e non andrebbe nemmeno a “consumare” eventuali minusvalenze su cripto-attività riportate da precedenti periodi d'imposta.

Finalità della richiesta: modificare e integrare i par. 3.1 e 3.2.1.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

2.h Tematica: regime fiscale post legge di bilancio 2023 – determinazione del valore normale

Paragrafo della circolare: 3.1.

Osservazione: in vari passaggi della bozza di circolare si richiama il concetto di “valore normale” con riferimento alle cripto-attività, senza tuttavia dedicare attenzione a tale tematica, solo apparentemente scontata. Il prezzo delle cripto-attività è infatti soggetto a continue fluttuazioni, anche molto significative, nell’ambito della stessa (ed intera) giornata, posto che le cripto-attività possono essere scambiate ad ogni ora del giorno e della notte. Si auspica che l’Agenzia delle Entrate voglia adeguatamente valorizzare l’avverbio “mediamente” rinvenibile nella definizione di valore normale (“*il prezzo o corrispettivo mediamente praticato ...*”), ammettendo l’utilizzo della media aritmetica dei prezzi – rilevati in un adeguato periodo di riferimento che potrebbe coincidere con il mese, in linea con l’impostazione che permea l’art. 9 del Tuir – (i) sull’exchange in cui è avvenuta la permuta, o (ii) sull’exchange in cui è stato accreditato il provento da *staking, yield-farming, earn, savings, airdrop, lockdrop, cashback*, ecc. o (iii) su un exchange prescelto dal contribuente per tutti i casi in cui non operi su un exchange centralizzato, cioè operi nella cd. DeFi (*Decentralised Finance*).

Avere riguardo per il cambio medio mensile è particolarmente opportuno, e finanche necessario, proprio per i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività (*staking, yield-farming, earn, savings, lockdrop*, ecc.) e per le cripto-attività ricevute per ragioni diverse dalla detenzione di cripto-attività, da rapporti di lavoro dipendente, da attività d’impresa o di lavoro autonomo (*airdrop, cashback, play-to-earn*, ecc.), che sono



Dott. Francesco Avella, LL.M.

generalmente accreditati nel *wallet* del contribuente per modesti importi giornalieri lungo un periodo di tempo piuttosto lungo: è evidente che dover applicare, ad ogni modesto accredito giornaliero, il valore di mercato rilevabile nella stessa giornata, implica un'attività di accertamento eccessivamente e ingiustificatamente onerosa per contribuenti e amministrazione finanziaria; attività che sarebbe resa meno gravosa facendo uso del cambio medio mensile.

In subordine, qualora si ritenesse di dover fare comunque riferimento al cambio rilevato nel giorno della permuta o accredito nel wallet del contribuente, precisare se debba essere utilizzato il cambio di apertura di giornata (“*open*”) o il cambio di chiusura di giornata (“*close*”), posto che gli exchange normalmente non forniscono un cambio medio giornaliero.

Contributo: integrare la circolare precisando come la nozione di “valore normale” debba essere declinata in relazione alle cripto-attività. Valorizzare adeguatamente l'avverbio “mediamente” rinvenibile nella definizione di valore normale (“*il prezzo o corrispettivo mediamente praticato ...*”), ammettendo l'utilizzo della media aritmetica dei prezzi – rilevati in un adeguato periodo di riferimento che potrebbe coincidere con il mese, in linea con l'impostazione che permea l'art. 9 del Tuir – (i) sull'exchange in cui è avvenuta la permuta, o (ii) sull'exchange in cui è stato accreditato il provento da *staking, yield-farming, earn, savings, airdrop, lockdrop, cashback*, ecc. o (iii) su un exchange prescelto dal contribuente per tutti i casi in cui non operi su un exchange centralizzato, cioè operi nella cd. DeFi (*Decentralized Finance*, finanza decentralizzata).

In subordine, qualora si ritenesse di dover fare comunque riferimento al cambio rilevato nel giorno della permuta o accredito nel wallet del contribuente, integrare la circolare precisando se debba essere utilizzato il cambio di apertura di giornata (“*open*”) o il



Dott. Francesco Avella, LL.M.

cambio di chiusura di giornata (“*close*”), posto che gli exchange normalmente non forniscono un cambio medio giornaliero.

Finalità della richiesta: integrare il par. 3.1.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

2.i Tematica: regime fiscale post legge di bilancio 2023 – valorizzazione delle cripto-valute nel quadro RW

Paragrafo della circolare: 3.4 - pag. 64.

Osservazione: la bozza di circolare non affronta chiaramente la questione della valorizzazione delle cripto-valute nel quadro RW.

Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate riguardante il quadro RW (provvedimento 18 dicembre 2013, n. 151663) e nelle relative istruzioni ufficiali (circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013) si prevede che *“nell’individuazione del valore iniziale e finale, occorre fare riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell’IVAFE, anche se non dovuta, così come meglio specificato nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012”*. Seguendo le indicazioni fornite in materia di IVAFE nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, n. 2012/72442 e nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 si evince che *“nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato [il valore di mercato]. (...) Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati (...) si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli”*.

In base ai predetti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, come interpretati nella consolidata prassi ufficiale, la valorizzazione secondo il valore di



Dott. Francesco Avella, LL.M.

mercato nel quadro RW è prevista per il solo caso di attività finanziarie negoziate su “mercati regolamentati”. Ebbene, per le cripto-attività ad oggi non esistono “mercati regolamentati”, nemmeno esteri, perlomeno non nell’accezione del termine valida ai fini fiscali. Nella circolare 32/E del 23 dicembre 2020 è stato infatti chiarito, che un mercato risponde a tale definizione se è “regolamentato” (ovvero dotato di un’organizzazione e di regole di funzionamento che garantisca una negoziazione regolare, in termini di esecuzione efficiente degli ordini, e quindi di volume delle contrattazioni), “riconosciuto” (ovvero riconosciuto dalle competenti Autorità) e “aperto al pubblico” (ovvero che, nella fissazione dei prezzi, favorisce l’incontro di domanda ed offerta di una pluralità di soggetti); sono inoltre equiparabili ai “mercati regolamentati” in senso proprio anche i “sistemi multilaterali di negoziazione”, in quanto entrambi hanno un insieme di regole predeterminate di negoziazione (il regolamento), il cui rispetto è verificato da un’Autorità. In altri termini, “prezzi ufficiali” e vigilanza da parte di un’Autorità competente costituiscono gli elementi decisivi. Ebbene, gli exchange di cripto-attività non integrano ad oggi le sopra riportate caratteristiche di “mercati regolamentati”, non essendo riconosciuti da alcuna Autorità né essendovi vigilanza sul loro regolamento da parte di alcuna Autorità.

Pertanto, in linea con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e con la prassi ufficiale, e in assenza di “mercati regolamentati” di cripto-attività, il criterio per la loro valorizzazione nel quadro RW corrisponde necessariamente al costo d’acquisto, non potendo essere il valore di mercato per le ragioni poc’anzi evidenziate; e mancando tipicamente, per le cripto-attività, sia un valore nominale che un valore di rimborso.

Senza uno specifico intervento sul provvedimento 18 dicembre 2013, n. 151663, non è ammissibile fare riferimento al valore di mercato.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

Contributo: modificare e integrare la circolare precisando che, ai fini della compilazione del quadro RW, le cripto-attività sono indicate al loro costo d’acquisto, in conformità ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, n. 151663 e 5 giugno 2012, n. 2012/72442, non essendovi “mercati regolamentati” di cripto-attività.

In alternativa, intervenire sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate riguardante il quadro RW (provvedimento 18 dicembre 2013, n. 151663) prevedendo espressamente che per le cripto-attività non deve farsi riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell’IVAFE, ma al valore di mercato come rilevabile sugli exchange di cripto-attività.

Finalità della richiesta: modificare e integrare il par. 3.4 - pag. 64 o, in alternativa, modificare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate riguardante il quadro RW (provvedimento 18 dicembre 2013, n. 151663) prevedendo espressamente che per le cripto-attività non deve farsi riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell’IVAFE, ma al valore di mercato come rilevabile sugli exchange di cripto-attività.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

2.1 **Tematica:** regime fiscale post legge di bilancio 2023 – reddito d’impresa

Paragrafo della circolare: 3.5.

Osservazione: nel paragrafo in questione non si richiama espressamente l’approccio *look-through* affrontato al precedente paragrafo 3 della circolare, ma è auspicabile che venga effettuato un richiamo anche per affermare la potenziale rilevanza, ad esempio, della *participation exemption* di cui all’art. 87 del Tuir, per quelle azioni o quote di società che fossero emesse sotto forma di cripto-attività. Inoltre, a pag. 69, è opportuno che venga precisato che laddove le cripto-attività fossero classificate, in base a corretti principi contabili, come immobilizzazioni, risulterebbe applicabile l’intero art. 86 del Tuir (già richiamato), comprensivo del comma 4 in materia di rateizzazione delle plusvalenze (non espressamente richiamato, ma che sarebbe auspicabile richiamare).

Contributo: richiamare espressamente l’approccio *look-through* affrontato al paragrafo 3 della bozza di circolare – con le precisazioni già proposte sopra al precedente **2.a** – effettuando un richiamo alla potenziale rilevanza, ad esempio, della *participation exemption* di cui all’art. 87 del Tuir, per quelle azioni o quote di società che fossero emesse sotto forma di cripto-attività. Inoltre, a pag. 69, precisare che laddove le cripto-attività fossero classificate, in base a corretti principi contabili, come immobilizzazioni, risulterebbe applicabile l’intero art. 86 del Tuir, comprensivo del comma 4 in materia di rateizzazione delle plusvalenze.

Finalità della richiesta: integrare il par. 3.5.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

3.a Tematica: deducibilità delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022

Paragrafo della circolare: 3.2.

Osservazione: la bozza di circolare commenta la norma transitoria contenuta nella legge di bilancio 2023, ma non risulta sufficientemente chiaro che le minusvalenze su cripto-valute realizzate fino al periodo d'imposta 2022, essendo riportabili ai sensi dell'art. 68, comma 5 del Tuir, non possono compensare future plusvalenze e proventi su cripto-attività realizzati a partire dal 2023, posto che dal 2023 quello delle cripto-attività costituisce un *basket* completamente distinto da quello delle lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), come peraltro precisato nel par. 3.2.2 a pag. 52, ultimo capoverso.

Contributo: integrare la circolare chiarendo che le minusvalenze su cripto-valute realizzate fino al periodo d'imposta 2022, essendo riportabili ai sensi dell'art. 68, comma 5 del Tuir, non possono compensare future plusvalenze e proventi su cripto-attività realizzati a partire dal 2023. Ciò, per maggiore chiarezza a beneficio dei contribuenti.

Finalità della richiesta: integrare il par. 3.2.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

4.a **Tematica:** obblighi a carico degli intermediari

Paragrafo della circolare: 3.3 - pag. 63.

Osservazione: la bozza di circolare richiama gli obblighi previsti all'art. 10 del d.lgs. 461/97 che, con la legge di bilancio 2023, sono stati estesi alle operazioni su cripto-attività che possono generare redditi di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir. Tuttavia, la circolare omette di precisare che tali obblighi valgono esclusivamente per (i) i notai, (ii) gli intermediari professionali e (iii) le società ed enti emittenti, e dunque non valgono per gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del d.lgs. 231/2007. Ciò è vieppiù confermato dal fatto che, laddove il legislatore ha ritenuto di estendere agli operatori non finanziari determinate previsioni, ha modificato il testo normativo facendo riferimento ai “*soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis*” (si vedano i commi 9 e 10 dell'art. 6 del d.lgs. 461/97).

Contributo: integrare la circolare chiarendo che gli obblighi previsti all'art. 10 del d.lgs. 461/97 non valgono per gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del d.lgs. 231/2007, in base sia al tenore letterale della norma, sia ad una lettura sistematica delle previsioni del d.lgs. 461/97 che laddove intendono riferirsi a tali operatori lo fanno espressamente (come nei commi 9 e 10 dell'art. 6 del d.lgs. 461/97 che richiamano i “*soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis*”).

Finalità della richiesta: integrare il par. 3.3 - pag. 63.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

5.a Tematica: imposta sul valore aggiunto sulle cripto-valute

Paragrafo della circolare: 3.7.1.

Osservazione: la bozza di circolare non risulta sufficientemente chiara per quanto concerne il regime IVA delle operazioni riguardanti le cripto-valute. In particolare, è necessario che venga precisato che le “operazioni relative a” sono esclusivamente quelle rese dagli operatori agli investitori in cripto-valute – nelle quali sussiste il rapporto sinallagmatico, come poi precisato a pag. 76 della circolare – e dunque sono esenti IVA:

- (i) le commissioni/compensi addebitati dagli exchange che consentono il cambio tra cripto-valute e di cripto-valute con valuta tradizionale;
- (ii) le commissioni/compensi addebitati dagli operatori di *mining* che consentono agli investitori di partecipare agli investimenti necessari a sviluppare *mining farm*, ottenendo le cripto-valute minate in cambio;
- (iii) le commissioni/compensi addebitati dagli operatori che forniscono servizi di *digital wallet* (cioè, la custodia di cripto-valute);
- (iv) le commissioni/compensi addebitati dagli operatori di *staking* (generalmente, validatori) che consentono agli investitori di partecipare ad iniziative che prevedono la messa a rendita di cripto-valute.

Al contrario, non sono “operazioni relative a” quelle effettuate dalle imprese che dovessero cedere a terzi le cripto-valute precedentemente acquisite per finalità di investimento o simile. In quel caso, infatti, non si tratta di una “prestazione di servizi” (non rientrando nemmeno nell’art. 3, secondo comma, n. 2, del d.p.R. 633/72) né tantomeno di una “cessione di beni”, posto che ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a),



Dott. Francesco Avella, LL.M.

del d.p.R. 633/72, non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Hedqvist già richiamata nella bozza di circolare, infatti, ai fini IVA le cripto-valute devono essere ricondotte a «*divise, banconote e monete con valore liberatorio*». Le imprese che dovessero cedere a terzi le cripto-valute precedentemente acquisite per finalità di investimento o simile, effettuano pertanto una operazione cd. “non soggetta” o “fuori campo IVA”.

Contributo: precisare che le “*operazioni relative a*” sono esclusivamente quelle rese dagli operatori agli investitori in cripto-valute, nelle quali sussiste il rapporto sinallagmatico (come poi precisato a pag. 76 della circolare). Precisare quindi che non sono “*operazioni relative a*” quelle effettuate dalle imprese che dovessero cedere a terzi le cripto-valute precedentemente acquisite per finalità di investimento o simile, posto che non si tratta di una “prestazione di servizi” (non rientrando nemmeno nell’art. 3, secondo comma, n. 2, d.p.R. 633/72) né tantomeno di una “cessione di beni”. La mera cessione di cripto-valute a terzi è, cioè, fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

Finalità della richiesta: integrare il par. 3.7.1.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

6.a Tematica: imposta sul valore delle cripto-attività

Paragrafo della circolare: 3.7.3 - pag. 89.

Osservazione: la bozza di circolare non è sufficientemente coordinata con quanto affermato in materia di imposta di bollo al par. 3.7.2, ove si afferma che in assenza del valore di mercato “*deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività*”. La medesima precisazione deve essere fornita nel par. 3.7.3 in materia di imposta sul valore delle cripto-attività.

Contributo: integrare il par. 3.7.3 in materia di imposta sul valore delle cripto-attività a pag. 89, precisando che in assenza del valore di mercato deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.

Finalità della richiesta: integrare il par. 3.7.3 - pag. 89.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

7.a Tematica: imposta sulle successioni e donazioni

Paragrafo della circolare: 3.

Osservazione: la bozza di circolare omette completamente di affrontare la tematica dell'imposta sulle successioni e donazioni con riguardo alle cripto-attività, sebbene esse siano certamente idonee ad essere oggetto di donazione, trasferimento a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione, e possano cadere in successione. Anzitutto, è necessario stabilire la qualificazione delle cripto-attività, seppur avendo riguardo per le norme del Tus di cui al d.lgs. 346/90. In particolare, è essenziale stabilire se possano valere le logiche qualificatorie descritte ai fini della disciplina dell'Iva, così da:

- estendere alle cripto-valute e agli *utility token* le disposizioni e le elaborazioni in materia di imposta sulle donazioni e successioni, riguardanti il “denaro”;
- estendere ai *security token* le disposizioni e le elaborazioni in materia di imposta sulle donazioni e successioni, riguardanti i titoli non quotati e in generale gli strumenti di investimento;
- estendere agli NFT e alle cripto-attività aventi come sottostante altri beni, le logiche “*look-through*” così da applicare le disposizioni e le elaborazioni in materia di imposta sulle donazioni e successioni, riguardanti il bene sottostante.

È inoltre auspicabile ricordare che, ai sensi dell'art. 783 del codice civile, le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili sono valide anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione (materiale consegna) dei beni. In assenza di atto pubblico, tali donazioni non scontano l'imposta di donazione, né possono esservi assoggettate come “donazioni indirette” in quanto espressamente escluse dall'art. 56-bis



Dott. Francesco Avella, LL.M.

del Tus. Ebbene, anche la donazione di cripto-attività sembra rientrare nell'art. 783 del codice civile quando il controvalore regalato sia modico nel momento in cui viene eseguita.

Con particolare riguardo per la successione di cripto-valute ed *utility token*, la loro riconducibilità al denaro comporterebbe l'applicabilità dell'art. 9, secondo comma, del Tus, secondo cui *“si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore”*, ferma restando la possibilità di dichiararne la consistenza e l'importo (da determinare assumendone *“il valore venale in comune commercio”* alla data del decesso) affinché l'erede possa assumere come “costo” ai fini Irpef il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.

Contributo: integrare il par. 3 della circolare aggiungendo un sottoparagrafo dedicato all'imposta sulle successioni e donazioni, nel quale si precisi che ai fini di tale imposta valgono le logiche qualificatorie descritte ai fini della disciplina dell'Iva, così da:

- estendere alle cripto-valute e agli *utility token* le disposizioni e le elaborazioni in materia di imposta sulle donazioni e successioni, riguardanti il “denaro”;
- estendere ai *security token* le disposizioni e le elaborazioni in materia di imposta sulle donazioni e successioni, riguardanti i titoli non quotati e in generale gli strumenti di investimento;
- estendere agli NFT e alle cripto-attività aventi come sottostante altri beni, le logiche *“look-through”* così da applicare le disposizioni e le elaborazioni in materia di imposta sulle donazioni e successioni riguardanti il bene sottostante.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

Precisare che le donazioni di cripto-attività possono rientrare nell'art. 783 del codice civile quando il controvalore regalato sia modico nel momento in cui viene eseguita e dunque, in tal caso, non scontano l'imposta di donazione, né possono esservi assoggettate come "donazioni indirette" in quanto espressamente escluse dall'art. 56-bis del Tus.

Quanto all'imposta di successione, precisare che la riconducibilità di cripto-valute ed *utility token* al denaro comporta l'applicabilità dell'art. 9, secondo comma, del Tus, secondo cui "*si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore*", ferma restando la possibilità di dichiararne la consistenza e l'importo (da determinare assumendone "*il valore venale in comune commercio*" alla data del decesso) affinché l'erede possa assumere come "costo" ai fini Irpef il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.

Finalità della richiesta: integrare il par. 3 aggiungendo un sottoparagrafo dedicato all'imposta sulle successioni e donazioni.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

8.a Tematica: presupposti di territorialità

Paragrafo della circolare: 5.

Osservazione: la bozza di circolare afferma che la legge di bilancio 2023 non ha previsto nell'art. 23 del Tuir *“un'analogia esclusione per i redditi diversi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir, pertanto nei confronti dei soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività che si trovano in Italia”*.

Tale affermazione non è affatto condivisibile e non tiene debitamente conto, sul piano sistematico, dell'impostazione su cui si fonda l'obbligo di indicazione delle cripto-attività nel quadro RW e, cioè, che le cripto-attività sono per definizione investimenti all'estero, tant'è che *“gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia”* (pag. 65 della bozza di circolare). D'altra parte, le cripto-attività – quali beni immateriali – non possono che essere localizzate nel paese ove il proprietario è residente, non potendosi ipotizzare alcuna diversa localizzazione propria del bene. Ne consegue che non può affermarsi che le cripto-attività si trovano nel territorio dello Stato, e ciò spiega perché il legislatore non ha ritenuto necessario intervenire sull'art. 23 del Tuir né, tantomeno, sull'art. 5, comma 5 del d.lgs. 461/97.

Tutt'al più, alla luce dell'evoluzione normativa in materia di imposizione sostitutiva e quadro RW apportata dalla legge di bilancio 2023, potrebbe ritenersi che le cripto-attività



Dott. Francesco Avella, LL.M.

si trovino nel territorio dello Stato, nel solo caso in cui fossero detenute presso un intermediario residente, un prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale residente o un prestatore di servizi di portafoglio digitale residente, in regime di risparmio amministrato o gestito.

Deve quindi essere modificato il par. 5 della bozza di circolare, anche con riguardo ai riflessi sull'applicazione dell'art. 24-bis del Tuir in caso di cripto-attività.

In materia di territorialità dell'imposizione, inoltre, il par. 5 omette di affrontare la tematica nella prospettiva dell'imposta sulle successioni e donazioni, posto che le cripto-attività non sono tra i beni che si presumono in ogni caso "esistenti" nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del Tus.

Con particolare riguardo per il caso di una donazione di cripto-attività effettuata da un donante non residente in favore di un beneficiario italiano, è necessario chiedersi se le cripto-attività possano considerarsi "esistenti" nel territorio dello Stato ai fini dell'imposta sulle donazioni o se, al contrario, debbano considerarsi esistenti all'estero e quindi non soggette ad imposta. Per il caso delle cripto-valute, da trattare alla stregua di "denaro" ai fini dell'imposta sulle successioni o donazioni (si veda il precedente **7.a**), si ritiene valgano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate prima (risposta n. 310 del 2019) e dalla Corte di Cassazione poi (sentenza 24 marzo 2021, n. 8175): per ravvisarne l'esistenza nel territorio occorre, quale elemento di collegamento con lo Stato, che il soggetto con il quale se ne trasferisce la disponibilità a favore del beneficiario sia residente in Italia; da ciò discende che un atto di donazione effettuato con bonifico disposto da un conto corrente estero di un donante non residente in favore di un beneficiario italiano, non è da assoggettare a tassazione in Italia posto che il denaro oggetto di donazione non è presente nel territorio nazionale al momento dell'atto di liberalità. Pertanto, se le cripto-attività fossero donate da un non residente ad un



Dott. Francesco Avella, LL.M.

beneficiario italiano mediante trasferimento da un wallet del primo, non presso un intermediario italiano in regime di risparmio amministrato o gestito, ad un wallet del secondo, le cripto-attività non sarebbero soggette ad imposta sulle donazioni in Italia. L'imposta di donazione sarebbe applicabile soltanto nel particolare caso di trasferimento proveniente da un wallet detenuto presso un intermediario residente, un prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale residente o un prestatore di servizi di portafoglio digitale residente, in regime di risparmio amministrato o gestito.

Contributo: modificare la circolare affermando che le cripto-attività non si trovano, per definizione, nel territorio dello Stato, in linea con l'impostazione ai fini del monitoraggio fiscale (quadro RW), e dunque non sono territorialmente rilevanti ai fini dell'imposizione applicabile nei confronti dei soggetti non residenti ai sensi dell'art. 23 del Tuir. Eventualmente, contemplare come unica eccezione il caso in cui siano detenute presso un intermediario residente, un prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale residente o un prestatore di servizi di portafoglio digitale residente, in regime di risparmio amministrato o gestito.

Integrare la circolare affrontando la tematica della territorialità dell'imposizione anche ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, seguendo la medesima impostazione, cioè che le cripto-attività non sono, per definizione, esistenti nel territorio dello Stato, salvo eventualmente il caso in cui si trovino presso un intermediario residente, un prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale residente o un prestatore di servizi di portafoglio digitale residente, in regime di risparmio amministrato o gestito.

Finalità della richiesta: modificare e integrare il par. 5.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

8.b Tematica: regime del risparmio amministrato per i non residenti

Paragrafo della circolare: 3.2.2 - pag. 52.

Osservazione: la bozza di circolare afferma che *“per i soggetti non residenti il regime del risparmio amministrato costituisce il regime naturale poiché è applicato anche in mancanza di esercizio dell’opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. Ciò consente l’immediata applicazione per i soggetti non residenti del regime in esame evitando quindi agli stessi l’esercizio dell’opzione, ferma restando la facoltà di revoca”*. Tale affermazione, certamente vera in principio, non può tuttavia essere riferita agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del d.lgs. 231/2007, posto che la norma (art. 6, comma 2, d.lgs. 461/97) dispone che *“(…) Per i soggetti non residenti nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell’opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. (…)*” (sottolineatura aggiunta). Ciò è vieppiù confermato dal fatto che, laddove il legislatore ha ritenuto di estendere agli operatori non finanziari determinate previsioni, ha modificato il testo normativo facendo riferimento ai *“soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis”* (si vedano i commi 9 e 10 dell’art. 6 del d.lgs. 461/97). Per i rapporti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del d.lgs. 231/2007, è dunque necessaria l’espressa opzione esercitata da parte del contribuente non residente.



Dott. Francesco Avella, LL.M.

Contributo: integrare la circolare chiarendo che l'art. 6, comma 2, d.lgs. 461/97, nella parte in cui dispone che “(...) *Per i soggetti non residenti nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. (...)*”, comporta che il regime del risparmio amministrato sia il regime fisiologico per i non residenti solo quando si tratti di intermediari, ma non nel caso in cui si tratti di operatori non finanziari in cripto-attività. Infatti, laddove il legislatore ha inteso fare riferimento anche agli operatori non finanziari in cripto-attività, ha modificato il testo normativo facendo riferimento ai “*soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis*” (cfr. i commi 9 e 10 dell'art. 6 del d.lgs. 461/97). Per i rapporti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del d.lgs. 231/2007, è dunque necessaria l'espressa opzione esercitata da parte del contribuente non residente.

Finalità della richiesta: integrare il par. 3.2.2 - pag. 52.

* * * * *



Dott. Francesco Avella, LL.M.

Si ringrazia per l'occasione fornita e si resta a disposizione di codesta rispettabile Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti,
(Francesco Avella)